



ACCIAIERIE VENETESPA

CODICE ETICO E DI CONDOTTA DI GRUPPO
EDIZIONE 2025
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 14 MARZO 2025
SOSTITUISCE LA VERSIONE DEL 20 SETTEMBRE 2024



INTRODUZIONE

Acciaierie Venete S.p.A. è uno dei principali attori nel mercato europeo della produzione, lavorazione e commercio di prodotti lunghi in Engineering Steel. La Società opera attraverso i propri siti produttivi e amministrativi dislocati nel Nord Italia. I processi di produzione che si svolgono all'interno dei siti sono tutti riconducibili alla siderurgia, a partire dalla fusione da forno elettrico, per passare alle laminazioni e alle ulteriori finiture e lavorazioni a valle.

Acciaierie Venete S.p.A., in qualità di Controllante le società operative del Gruppo Parsid (di seguito, per semplicità, il Gruppo), si è fatta promotrice verso le Società del Gruppo dello sviluppo della compliance 231 ed in particolare ha definito e divulgato il presente Codice Etico e di Condotta 231.

Al Codice è attribuita una funzione preventiva: la codificazione delle regole di comportamento cui tutti i destinatari devono uniformarsi costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo del Gruppo a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

Il Codice recepisce inoltre le attuali strategie aziendali che pongono al cuore di ogni processo un approccio sostenibile, nel rispetto dell'ambiente, delle persone e degli equilibri socioeconomici.

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del Codice Etico e di Condotta 231 di Gruppo (di seguito "Codice") si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, "Destinatari"):

- *Soggetti interni* (di seguito anche il "Personale"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con una delle Società del Gruppo; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, tutti i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti terzi* (di seguito anche i "Terzi"): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, pur non appartenendo ad una o più Società del Gruppo, hanno rapporti lavorativi con la Società in questione o svolgono attività in nome e/o per conto delle stesse.

Nei confronti dei terzi il personale delle Società del Gruppo, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

In ogni caso, nell'ipotesi i Terzi, nello svolgimento della propria attività in nome e/o per conto di una o più Società del Gruppo (o comunque, nello svolgimento della propria attività per la Società in questione), violino il Codice, la stessa Società è legittimata ad adottare ogni provvedimento previsto dalla legge vigente, ivi compresa la risoluzione del contratto. A tal fine, le Società del Gruppo adotteranno nei propri contratti con i suddetti soggetti apposita clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cd. Clausola di salvaguardia).

Il Codice Etico è uno strumento cardine per guidare i Destinatari al corretto comportamento e alla giusta condotta, nella loro vita aziendale, nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni (portatori di interessi).



CODICE ETICO E DI CONDOTTA

I portatori di interessi di riferimento dell'organizzazione sono individuabili in: dipendenti, collaboratori, amministratori, sindaci, procuratori, agenti, azionisti, consulenti e professionisti, fornitori, clienti, istituti e intermediari finanziari, concorrenti, Pubblica Amministrazione, Società controllate o collegate, associazioni di categoria e a carattere sociale, sindacati e ambiente.

I principi di condotta espressi nel Codice formano la base della cultura aziendale. Le Società del Gruppo si impegnano a rispettare i dettami del Codice nello svolgimento di tutte le attività e si impegnano ad avere elevati standard di comportamento negli affari, improntati all'integrità e lealtà, senza conflitti d'interesse personali e aziendali.

È convincimento di ogni Società del Gruppo che l'etica, nella conduzione della propria attività, sia condizione indispensabile per il suo successo, funga da strumento di promozione della propria immagine e rappresenti un patrimonio essenziale della Società stessa.

A tal fine, Acciaierie Venete, in qualità di società Controllante, ha definito e divulgato il presente Codice Etico e di Condotta 231 di Gruppo che, in linea con i principi di correttezza, lealtà e onestà già condivisi, è volto a regolare, attraverso norme comportamentali, l'attività del Gruppo. Un Gruppo di imprese adotta un comportamento etico quando opera in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti e quando fa propri i valori sociali alla base della nostra civiltà. Ogni Società del Gruppo instaura relazioni corrette con tutte le parti interessate e svolge un ruolo positivo verso il contesto sociale ed economico in cui la stessa è inserita. È dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso. L'osservanza da parte di tutti i Destinatari delle indicazioni formalizzate nel Codice, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo, in un clima di condivisione dei risultati, di sviluppo personale e professionale.

Il Codice si applica a tutte le Società del Gruppo, le quali si impegnano a:

- garantire la diffusione del Codice presso tutto il Personale;
- divulgare (secondo le modalità previste da apposito piano di informazione) il Codice ai Soggetti Terzi che intrattengono rapporti con la Società stessa;
- ad aggiornare costantemente il presente Codice, in relazione al cambiamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure sanzionatorie.

EFFICACIA DEL PRESENTE CODICE

Tutti i Destinatari hanno il dovere di conoscere i contenuti del presente Codice, di adottare comportamenti coerenti con i suoi contenuti e di essere d'esempio per i propri collaboratori.

Il Personale deve osservare le indicazioni espresse nel Codice come parte essenziale delle obbligazioni contrattuali che scaturiscono dal rapporto di lavoro per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice civile (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'articolo 2105 c.c.



CODICE ETICO E DI CONDOTTA

(Obbligo di fedeltà)¹

Quanto ai Terzi, integrano gli impegni contrattuali già pattuiti.

La violazione dei principi espressi nel presente Codice può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione, in conformità alla vigente normativa e ai contratti collettivi, come di volta in volta applicabili.

I comportamenti contrari alle disposizioni del Codice sono valutati dalla singola Società sotto il profilo civilistico e, quanto al Personale, sotto il profilo disciplinare, in conformità alla vigente disciplina, con applicazione delle sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

I Destinatari hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al presente Codice, sia nei rapporti tra loro (cd. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (cd. rapporti esterni). In particolare:

- gli Esponenti Aziendali (i membri del CdA, del Collegio Sindacale e qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, ovvero che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione), nell'ambito delle loro funzioni di amministrazione e di controllo, si ispirano ai principi del presente Codice;
- i Responsabili uniformano la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice e ne esigono il rispetto da parte dei Dipendenti e Collaboratori. Ai fini del presente Codice, ciascun Responsabile è direttamente responsabile del coordinamento e/o controllo dei collaboratori sottoposti alla sua direzione e vigila per prevenire violazioni del presente Codice. In particolare, ciascun Responsabile ha l'obbligo di:
 - comunicare ai propri collaboratori, in maniera chiara, precisa e completa, gli obblighi da adempiere e, specificamente, l'obbligo di osservanza delle norme di legge e del presente Codice;
 - comunicare ai propri collaboratori in maniera inequivocabile che, oltre a disapprovare eventuali violazioni del presente Codice, quest'ultime possono costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare, in conformità alla normativa vigente, ed essere quindi sanzionabili;
 - riferire tempestivamente le proprie rilevazioni nonché le eventuali notizie a lui riferite dai propri collaboratori in merito a violazioni del presente Codice da parte di qualsiasi Dipendente o Collaboratore;
 - nell'ambito delle funzioni a lui attribuite, attuare o promuovere l'adozione di misure idonee a evitare la protrazione di violazioni e impedire ritorsioni a danno dei propri collaboratori, o di qualsiasi altro Dipendente o Collaboratore.
- i Dipendenti e i Collaboratori adeguano la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice e alle comunicazioni dei propri Responsabili.

Il Destinatario che, nell'esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con i terzi dovrà:

- informare, per quanto necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice;
- esigere l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Codice, che riguardino direttamente l'attività dello stesso;
- riferire qualsiasi condotta di terzi contraria al presente Codice o, comunque, idonea a indurre i Destinatari a commettere violazioni del presente Codice.

Il Gruppo promuove l'applicazione dei principi fondamentali di cui al presente Codice attraverso l'inserzione di apposite disposizioni che stabiliscono l'obbligo a carico di tali terzi, di osservare, nell'ambito delle proprie attività e della propria organizzazione, le disposizioni del presente Codice.

¹ Art. 2104 c.c. "Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"
Art. 2105 c.c. "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".



SEZIONE I – PRINCIPI ETICI

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 CONFORMITÀ ALLE LEGGI

Il Gruppo ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui opera; non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda adottare e rispettare tale principio.

È da considerarsi proibita qualsiasi condotta che possa integrare un comportamento rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato, e in particolare contemplata dal D.lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico (nazionale, sovranazionale o straniero) in cui essi operano e devono, in ogni caso, astenersi dal commettere violazioni delle leggi, siano esse soggette o meno a pene detentive, pene pecuniarie, sanzioni amministrative o di altra natura. A tale scopo, ciascun Destinatario si impegna per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

Ciascun Destinatario osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi a esso applicabili.

La conformità ai requisiti legali applicabili e alle normative volontarie è costantemente presidiata e periodicamente soggetta a verifica con audit tra le diverse realtà del Gruppo.

1.2 ONESTÀ, CORRETTEZZA E TRASPARENZA

L'onestà rappresenta il principio basilare per tutte le attività di ogni Società del Gruppo, le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni, nonché costituisce un elemento essenziale della gestione aziendale.

I rapporti con le parti interessate, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Ogni Società del Gruppo si impegna a far sì che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua per assicurare che tutte le azioni e le operazioni abbiano una registrazione adeguata e che sia possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Tutti i Destinatari devono assicurare la massima veridicità, trasparenza e completezza delle informazioni, sia verbali che documentali (cartacee e digitali), prodotte nell'ambito dello svolgimento delle attività, ciascuno per la parte di propria competenza e responsabilità. Tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei dati contenuti nei bilanci, nelle relazioni aziendali e in tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge devono attenersi a tali principi e a verificare con diligenza la correttezza delle informazioni.

1.3 INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun Destinatario deve tenere una condotta



ispirata all'integrità morale e alla trasparenza, nonché ai valori di onestà e buona fede.

1.4 VALORE DELLE PERSONE E RECIPROCO RISPETTO

Ogni Società del Gruppo fonda le relazioni interne sul dialogo, tutelando e promuovendo il valore delle risorse umane, nel rispetto e nella valorizzazione delle caratteristiche individuali, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e le conoscenze possedute da ciascun collaboratore. Il Gruppo riconosce la centralità e l'importanza delle persone che ogni giorno, con il proprio lavoro ed il loro impegno, apportano un fondamentale contributo per lo sviluppo di ogni Società del Gruppo ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Gruppo considera essenziale, in ogni momento della sua attività, il rispetto dei diritti fondamentali di tutte le persone e della loro integrità fisica, culturale e morale, riconoscendo nelle diversità delle culture e dei talenti un valore fondamentale e garantendo a tutti pari opportunità senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e sociali. Valorizzare le persone significa:

- creare un ambiente di lavoro capace di garantire, a tutti coloro che ne fanno parte, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni, condizionamenti o limitazioni;
- favorire lo sviluppo dei talenti e delle competenze di ciascun dipendente o collaboratore;
premiare il merito e l'impegno di ciascuno, in modo imparziale e leale, senza favoritismi.

Il comportamento del Gruppo non sarà mai discriminante verso donne e uomini di nazionalità diverse e non tollererà discriminazioni, molestie sessuali, personali o di altra natura nelle aree sottoposte alla sua giurisdizione. È inoltre vietata ogni altra forma di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile.

Il Gruppo sostiene e rispetta i diritti umani riconosciuti a livello nazionale ed internazionale in accordo, in particolare, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, ai principi guida globali della sostenibilità del settore automobilistico (consultabili in revisione vigente al sito www.drivesustainability.org), alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e nel rispetto della convenzione dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro).

1.5 ETICA DEGLI AFFARI E CONFLITTO DI INTERESSI

Il Gruppo sviluppa le proprie attività seguendo logiche di efficienza e di apertura al mercato, preservando il valore di una leale concorrenza con gli altri operatori ed astenendosi da qualsiasi comportamento collusivo e abusivo a danno dei clienti e partner in generale, o dal perseguire un interesse a proprio vantaggio.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende il caso in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalla missione della Società del Gruppo o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari e di attività della stessa. È dovere di tutti i dipendenti, collaboratori ed Amministratori della singola Società evitare e prevenire il sorgere di un conflitto di interessi.

Per rispettare il principio di correttezza e trasparenza, nonché per garantire la fiducia della collettività e dei beneficiari dei propri interventi, ogni Società del Gruppo vigila affinché tutti i destinatari obbligati di questo Codice non vengano a trovarsi in condizione di conflitto di interessi, analizzando le segnalazioni pervenute, sensibilizzando e informando il personale dipendente e monitorando i flussi informativi e operativi nei distinti processi aziendali.



1.6 PROFESSIONALITÀ E SPIRITO DI COLLABORAZIONE

Ciascun Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni.

Ciascun Destinatario svolge con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

La collaborazione reciproca tra i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo in un medesimo progetto o in uno stesso processo produttivo rappresenta un principio imprescindibile per ogni Società del Gruppo. Ogni Destinatario è quindi tenuto, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tali valori, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi.

1.7 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ogni Società del Gruppo individua adeguati piani di investimenti nell'ottica di monitorare costantemente con programmi di manutenzione programmata i cespiti, ponendo in essere nuovi investimenti per migliorare l'efficienza, la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'impatto ambientale degli stessi. Il Gruppo promuove una continua attività di messa a punto dei processi metallurgici e della qualità del prodotto, sostenuta dall'attività di ricerca svolta.

L'innovazione tecnologica e la ricerca devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e di processi sempre più compatibili con l'ambiente e con la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2. RAPPORTI INTERNI

2.1 AMBIENTE DI LAVORO

Tutti i dipendenti e collaboratori devono contribuire personalmente alla costruzione e al mantenimento di un clima di rispetto reciproco, mostrando attenzione verso i colleghi e alla sensibilità di ciascuno, in un clima di collaborazione e di aiuto.

2.2 TRACCIABILITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Ciascun Destinatario deve conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di consentire e di poter procedere in ogni momento a verificare le motivazioni e le caratteristiche dell'operazione, nelle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione, dichiarazione e verifica dell'operazione stessa.

2.3 SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Le persone sono reclutate sulla base della loro esperienza, attitudine, competenze. Il reclutamento viene fatto esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti; la crescita professionale e gli avanzamenti di carriera sono orientati a garantire la massima correttezza e le pari opportunità senza discriminazioni di sesso, razza, età, orientamenti sessuali, credenze religiose e qualsiasi altro fattore.

Le Società del Gruppo definiscono adeguate procedure al fine di ottimizzare il processo di selezione, inserimento e addestramento del personale neoassunto e le attività di formazione e gestione dei lavoratori già presenti in organico.



2.4 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. In particolare, il Gruppo non ammette in alcun modo l'assunzione e/o l'impiego di lavoratori senza contratto o di minori in età non lavorativa o di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato od annullato. Presso ogni Società, alla costituzione del rapporto di lavoro, vengono consegnati i documenti di assunzione e i Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione (se applicabili per la mansione). Ogni dipendente/collaboratore riceve accurate informazioni sulle caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere, sugli elementi normativi e i livelli minimi retributivi così come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro; viene accuratamente informato sulle norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa e sui contenuti del Codice Etico.

Tali informazioni sono presentate al dipendente/collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico si basi su un'effettiva comprensione.

2.5 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI E OBBLIGO DI CONFIDENZIALITÀ

Ciascun dipendente o collaboratore è tenuto al riserbo e alla non divulgazione all'esterno di informazioni riguardanti tecniche, tecnologie, aspetti commerciali della Società del Gruppo di appartenenza se non nei casi e obblighi previsti dalla legge o da altre disposizioni regolamentari previste.

Ogni Società del Gruppo rispetta le prescrizioni del regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), integrando la norma con proprie specifiche regole interne in relazione alle tipologie di dati in questione.

2.6 BENI AZIENDALI

Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto ad utilizzare i beni aziendali operando con diligenza, avendo comportamenti responsabili e di tutela dei beni stessi. I beni aziendali devono essere utilizzati in modo appropriato e conforme all'interesse aziendale, evitando che terzi possano farne un uso improprio. È espressamente vietato utilizzare i beni aziendali, per esigenze personali o estranee a ragioni di servizio, per finalità contrarie a norme di legge di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza, ad atti discriminatori o alla violazione di diritti umani.

Per quanto in particolare attiene agli strumenti a base digitale, è fatto espresso divieto di attuare condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere il patrimonio informatico ed informativo, della Società di appartenenza o di Terzi nonché intercettare o interrompere illecitamente i sistemi di comunicazione. È altresì vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici/informativi aziendali così come procurarsi o diffondere credenziali di accesso a suddetti sistemi.

2.7 MOLESTIE

Il Gruppo considera inaccettabili qualsiasi forma di molestia - psicologica, fisica, sessuale nei confronti dei lavoratori, dei collaboratori, dei fornitori o dei visitatori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia (anche non verbale, ovvero derivante da più atteggiamenti atti a intimidire perché ripetuti nel tempo o perché provenienti da diversi soggetti) che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità. In particolare, si proibisce ogni e qualsiasi forma di mobbing secondo il concetto di tempo in tempo elaborato dal prevalente orientamento giurisprudenziale italiano e/o del paese in cui ogni



Società del Gruppo si trovi ad operare.

È vietata anche la mera prospettazione di incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di progressione in carriera, quale contropartita di attività difforni dalle leggi, dal Codice e dalle norme e regole interne, anche limitatamente alla competenza.

È proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti di coloro che rifiutano, lamentano o segnalano le condotte e i fatti incresciosi sopra descritti.

2.8 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento delle proprie attività, le Società del Gruppo trattano dati personali di Destinatari e di terzi. Il Gruppo esige che i Destinatari si impegnino, nell'ambito delle proprie funzioni, affinché i dati oggetto di trattamento siano trattati in conformità alla normativa di volta in volta vigente. A tal fine, il trattamento di dati personali è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne che sono stabilite in conformità alla normativa vigente.

Tutte le informazioni ottenute dai Destinatari in relazione al proprio rapporto di lavoro e di collaborazione sono di proprietà delle singole Società del Gruppo. Per informazioni di proprietà delle Società si intendono:

- dati personali. È considerato "dato personale" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- informazioni riservate. È considerata "informazione riservata" qualunque notizia di natura confidenziale inerente alla Società del Gruppo che, se divulgata in maniera non autorizzata e/o involontaria, potrebbe causare danni alla singola Società e/o alle altre Società del Gruppo – controllate o partecipate.

Ogni Società del Gruppo garantisce, in conformità alle disposizioni di legge - Privacy inclusa - la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e richiede a tutti i Destinatari l'utilizzo delle stesse per scopi esclusivamente connessi all'esercizio delle proprie attività professionali.

3. RAPPORTI ESTERNI

3.1 COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO

Le informazioni e comunicazioni verso l'esterno devono essere veritiere, accurate, complete, chiare e rispettose della riservatezza delle persone e degli obblighi di confidenzialità previsti dal Codice stesso e possono essere divulgate solamente dalle Funzioni Aziendali a ciò espressamente delegate. I Destinatari chiamati a fornire verso l'esterno qualsiasi tipo di notizia riguardante obiettivi e attività delle Società del Gruppo in occasione di partecipazione a convegni, partecipazione a pubblici interventi o redazione di pubblicazioni in genere, sono tenuti a concordare i contenuti delle dichiarazioni/interventi con le funzioni a ciò preposte ed in coerenza con le politiche aziendali.

3.2 INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

I Destinatari, qualora detentori di informazioni riservate e/o privilegiate, si impegnano



a mantenerne la massima riservatezza, comunicandole a terzi, siano essi interni che esterni alle Società del Gruppo, solamente per esigenze lavorative ed accertandosi che tali persone siano vincolate da obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Per la delicatezza di tale compito, l'attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all'operato delle Società del Gruppo è riservata esclusivamente alle funzioni di volta in volta identificate formalmente nell'ambito della singola Società.

I Destinatari devono astenersi, inoltre, dall'utilizzare per finalità personali o nell'interesse delle Società del Gruppo informazioni non di dominio pubblico. Non devono diffondere notizie false o fuorvianti, siano esse relative al Gruppo come ad enti dallo stesso controllati e/o partecipati ovvero a realtà economiche e finanziarie terze, apprese durante l'esecuzione di mansioni lavorative o transazioni commerciali, che possano trarre in inganno la comunità esterna o provocare indebite variazioni del valore delle società oggetto.

L'obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto con la singola Società del Gruppo, in conformità alla normativa vigente.

3.3 CLIENTI

Il Gruppo persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative e i bisogni del cliente. È intenzione del Gruppo costruire rapporti duraturi e proficui con tutta la clientela, offrendo prodotti di qualità, attenzione alle esigenze dei clienti, professionalità, disponibilità e tempestività nelle comunicazioni.

Al fine di garantire prodotti di elevata qualità e in linea con le esigenze del cliente, del Gruppo effettuano rigorosi controlli sul materiale in ingresso, in lavorazione e sui prodotti in uscita. Tutte le attività e le trattative condotte con i Clienti da parte di dipendenti e collaboratori della singola Società sono improntate alla massima onestà e trasparenza; i comportamenti rispecchiano impegno e professionalità in ogni situazione in modo da garantire e proteggere l'immagine e la reputazione della Società stessa. In particolare, non è ammesso di promettere o dare o ricevere o sollecitare denaro od altra utilità ai/dai Clienti allo scopo di far loro compiere o di compiere od omettere atti in violazione dei loro o dei propri obblighi.

3.4 FORNITORI

I fornitori rivestono un ruolo fondamentale all'interno della strategia aziendale e per ottenere elevate performance e standard di qualità da offrire al cliente.

I rapporti con i fornitori sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; gli ordini per le forniture di beni e servizi sono basati su parametri oggettivi e trasparenti, come qualità, servizio, prezzo e assistenza. Tutte le attività intraprese sono volte a creare un rapporto di duratura collaborazione.

In particolare, non è ammesso chiedere, sollecitare o ricevere dai Fornitori denaro od altra utilità allo scopo di compiere od omettere atti in violazione degli obblighi aziendali.

Ogni Società del Gruppo, preventivamente ad una collaborazione, transazione o progetto con terzi, tiene conto di eventuali informazioni disponibili relative al comportamento ed alla reputazione delle terze parti e valuta, tra gli altri, i potenziali rischi di corruzione o concussione legati a fattori come: il Paese in cui avrà luogo la collaborazione, la transazione o il progetto, i potenziali partner commerciali della terza parte e i suoi possibili effetti.



CODICE ETICO E DI CONDOTTA

I principi di tutela dei diritti umani e condizioni di lavoro applicabili al proprio personale vengono considerati anche nelle fasi di qualificazione e di contrattualizzazione di un rapporto di lavoro con i fornitori, acquisendo dichiarazioni e/o somministrando questionari, riservandosi la possibilità di effettuare audit specifici a cadenza periodica.

L'offerta di servizi/prodotti in ambito energia sarà valutata anche secondo i requisiti della norma vigente ISO 50001, paragrafo 8.3.

I fornitori, accettando l'ordine di fornitura di beni e servizi, si impegnano a soddisfare i requisiti e le disposizioni contenute nel presente Codice, al fine di evitare l'interruzione del contratto in essere tra le parti.

Quanto sopra si applica per l'approvvigionamento di beni, servizi e materie prime, a tutti i livelli della catena di fornitura.

3.5 ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ

Le Società del Gruppo che partecipano ad Associazioni di categoria conducono le loro attività nel pieno rispetto delle istituzioni, locali e nazionali, delle associazioni sportive, a carattere sociale e in generale di tutti i relativi portatori di interessi, contribuendo alla crescita economica delle Comunità in cui operano.

Tutte le relazioni con le Associazioni o con le Comunità sono improntate alla massima onestà e trasparenza; i comportamenti rispecchiano impegno e professionalità in ogni situazione in modo da garantire e proteggere l'immagine e la reputazione delle Società del Gruppo coinvolte.

In particolare, non è ammesso di promettere ovvero dare denaro od altra utilità a membri od incaricati di Associazioni o Comunità allo scopo di far loro compiere od omettere atti in violazione dei loro obblighi.

3.6 CONCORRENZA SLEALE

Il Gruppo riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa. Il Gruppo intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità regolatrici del mercato.

A tale fine, il Gruppo si impegna a non utilizzare segreti aziendali altrui, a non adottare condotte finalizzate ad intralciare il funzionamento delle attività di società concorrenti e a non porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per l'impresa concorrente.

Il Gruppo fa del rispetto della normativa antitrust una priorità, convinta che ciò accrescerà, oltre alla sua competitività sul mercato, lo sviluppo tecnico e l'innovazione dei prodotti a tutto vantaggio delle imprese più efficienti e dei consumatori finali.

I dipendenti delle Società del Gruppo sono tenuti al rispetto rigoroso delle norme antitrust.

Il Gruppo ha creato un proprio Programma di Compliance ed un proprio manuale operativo in merito, per familiarizzare tutti i dipendenti e i dirigenti delle aziende con i principi base del diritto antitrust e rendere omogenee le attività di gestione del rischio antitrust nel Gruppo. È stato individuato un ACO (Antitrust Compliance Officer).

3.7 OMAGGI

Nell'ambito delle proprie funzioni, è fatto divieto ai Destinatari di offrire o concedere a terzi, nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di



festività, donativi, benefici o altre utilità (anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi di vario genere) che potrebbero influenzare, o dare l'impressione di influenzare, decisioni aziendali a favore di qualsiasi persona con la quale l'azienda intrattiene relazioni commerciali, fatta eccezione per donativi direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale, e comunque tali da non poter ingenerare nell'altra parte, ovvero in un terzo estraneo e imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità.

3.8 TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Il Gruppo pone costante attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, come bene primario da tutelare. Sin dalle prime attività svolte, la cura ambientale è stato un tema prioritario per il Gruppo, prestando massima attenzione alla sostenibilità delle proprie attività.

A tale scopo, orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

Salvaguardare l'ambiente, significa:

- monitorare l'impatto ambientale generato dai propri processi e prodotti, lungo tutto il loro ciclo di vita, anche nelle attività di approvvigionamento;
- utilizzare sapientemente ed efficientemente le risorse naturali;
- monitorare e misurare costantemente le proprie performance ed impatti sull'ambiente, al fine di incrementare le une e ridurre gli altri;
- coinvolgere e sensibilizzare i lavoratori, elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, sulle tematiche ambientali.

Le certificazioni di cui sono in possesso alcune Società del Gruppo rappresentano una sempre maggiore rilevanza data alle tematiche ambientali, attraverso l'utilizzo razionale dell'energia, la riduzione degli sprechi, il corretto trattamento dei rifiuti e la continua opera di sensibilizzazione di tutto il personale. La conformità a tali standard conferma l'applicazione di norme organizzative internazionali volte a migliorare le performance aziendali e testimonianza della concreta volontà di controllare e ridurre l'impatto delle attività di Acciaierie Venete sull'ambiente, privilegiando, a parità di condizioni economiche, le iniziative, e le soluzioni più ecosostenibili.

Alla stregua delle modalità di tutela dei diritti dei lavoratori, anche per la tutela dell'ambiente le Società del Gruppo monitorano e applicano anche i dettami previsti dai principi guida globali della sostenibilità del settore automobilistico (consultabili in revisione vigente al sito www.drivesustainability.org).

4. GESTIONE FINANZIARIA

4.1 COMUNICAZIONI SOCIALI E REGISTRAZIONI CONTABILI

Il Gruppo ritiene che la trasparenza amministrativa nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente siano il presupposto fondamentale per un efficiente controllo. Per ogni operazione deve essere conservata agli atti adeguata documentazione di supporto, tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

Analogamente, il Gruppo ribadisce che il bilancio delle singole Società del Gruppo deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria in modo veritiero, chiaro e completo. Gli Amministratori delle singole Società (o chiunque ne svolga le funzioni) non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo da parte dei sindaci



e della società di revisione (qualora presenti), nell'ambito dei loro diritti.

4.2 ISTITUTI FINANZIARI

Le Società del Gruppo intrattengono rapporti con gli istituti finanziari improntati alla correttezza e trasparenza, al fine di contribuire allo sviluppo del business in un clima di collaborazione reciproca e nel rispetto delle leggi. Il Gruppo basa la propria crescita su partner bancari di primo piano, in grado di seguirne lo sviluppo grazie a legami solidi e continuativi.

Tutte le attività e le trattative condotte con gli istituti finanziari da parte di dipendenti e collaboratori delle Società del Gruppo sono improntate alla massima onestà e trasparenza; i comportamenti rispecchiano impegno e professionalità in ogni situazione in modo da garantire e proteggere l'immagine e la reputazione della singola Società. In particolare, non è ammesso di promettere o dare denaro od altra utilità a dipendenti o incaricati degli istituti finanziari allo scopo di far loro compiere od omettere atti in violazione dei loro obblighi.

4.3 GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Gli Amministratori delle Società del Gruppo nonché i responsabili delle funzioni coinvolte a vario titolo nell'esecuzione degli adempimenti relativi alle operazioni straordinarie (quali a titolo esemplificativo operazioni sul capitale, operazioni su azioni proprie o degli enti controllati e/o partecipati, fusioni, scissioni e trasformazioni) sono tenuti ad agire con onestà, correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto della disciplina civilistica poste a tutela di tutte le parti interessate.

In caso di predisposizione di documenti/relazioni relativi alle sopra richiamate operazioni, i Destinatari sono tenuti a garantire costantemente verità, completezza, chiarezza di informazioni, nonché la massima accuratezza nell'elaborazione di dati e informazioni.



SEZIONE II – NORME DI COMPORTAMENTO ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 24/2023

5.1 PRINCIPI GENERALI

Al Personale è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza. Nel caso in cui esistessero dubbi relativamente a come procedere nella conduzione delle attività, le Società del Gruppo informeranno adeguatamente i propri dipendenti.

Il Personale ha inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, del Modello e della “Procedura di Segnalazione Whistleblowing”, astenendosi da comportamenti ad esse contrarie;
- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice e nel Modello;
- riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione del presente Codice, del Modello all'Organismo di Vigilanza e della “Procedura di Segnalazione Whistleblowing” ai Gestori della Segnalazione;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

Ogni responsabile di funzione organizzativa aziendale ha l'obbligo di:

- costruire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati all'osservanza del Codice, del Modello e della “Procedura di Segnalazione Whistleblowing”;
- adoperarsi affinché il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati comprendano che il rispetto delle norme del Codice, del Modello e della “Procedura di Segnalazione Whistleblowing” costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o i Gestori delle segnalazioni, su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;
- attuare prontamente adeguate norme correttive, quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

Il Personale deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel proprio contratto di lavoro, assicurando le prestazioni richieste; al Personale è fatto divieto di comunicare, divulgare a terzi, usare o sfruttare, o permettere di far usare da terzi, per qualsiasi motivo non inerente all'esercizio dell'attività lavorativa, qualsiasi informazione, dato, notizia di cui si sia venuti a conoscenza in occasione o in conseguenza del proprio rapporto di lavoro con la Società di riferimento. A tal fine il Personale è tenuto a rispettare le specifiche politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, redatte al fine di garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni stesse.

Al fine di tutelare i beni aziendali, il Personale è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili.

In particolare, il Personale deve:

- 1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- 2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- 3) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro della Società di appartenenza.



Il Personale è responsabile della protezione delle risorse a ciascuno affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio Responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società di appartenenza e per il Gruppo.

Il Management e coloro che svolgono funzioni direttive hanno la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

Ogni Società del Gruppo, nelle proprie attività imprenditoriali, intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Inoltre, è tassativamente vietato mettere a disposizione beni, mobili o immobili, o strumenti facenti parte del complesso aziendale per scopi di natura illecita dai quali possa derivare un vantaggio alla stessa.

5.2 COMPORAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI

Tutte le attività e le trattative condotte in Italia o all'estero dai dipendenti e collaboratori delle Società del Gruppo sono improntate alla massima onestà e trasparenza; i comportamenti rispecchiano impegno e professionalità in ogni situazione in modo da garantire e proteggere l'immagine e la reputazione del Gruppo.

I dipendenti e collaboratori che nello svolgimento delle proprie funzioni dialogano o conducono trattative con la Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad un atteggiamento chiaro, corretto e trasparente, e non devono in alcun modo influenzare le decisioni del dipendente pubblico in maniera impropria, né avere comportamenti illeciti (come offerte di denaro, altre utilità o favori professionali e personali) tali da alterare l'imparzialità e il giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

I rapporti con Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica del Gruppo e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate.

Corruzione e traffico di influenze illecite

Il Gruppo considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro dipendenti, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- offrire denaro o doni, salvo che si tratti di doni od utilità d'uso di modico valore ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti, attribuire incarichi a soggetti segnalati, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente.

I comportamenti sopradescritti sono vietati anche nel caso in cui derivino da costrizione o induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio; in tali ipotesi, il Personale ha il dovere di segnalare tale circostanza al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza.



CODICE ETICO E DI CONDOTTA

È vietato corrispondere o promettere denaro o altra utilità economica (ad es. consulenze fittizie o con maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico etc.), a soggetti che utilizzano intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:

- quale prezzo della mediazione illecita da parte del mediatore sul Pubblico Ufficiale o sull'Incaricato di Pubblico Servizio a vantaggio di una Società del Gruppo,
- come remunerazione destinata a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle funzioni (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio, ipotesi aggravata)
- il tutto nell'interesse o a vantaggio di una Società del Gruppo.

È inoltre fatto espresso divieto di farsi dare o promettere denaro o altra utilità, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio:

- come prezzo della propria mediazione illecita (offerta) sul Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio;
- come remunerazione da destinarsi al Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per l'esercizio delle proprie funzioni (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio: ipotesi aggravata)

il tutto nell'interesse o a vantaggio di una Società del Gruppo.

Nella selezione dei fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

È fatto divieto di riconoscere compensi in favore di professionisti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

La valutazione del personale da assumere deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Turbata libertà degli incanti – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di porre in essere tutti quei comportamenti - nell'interesse o a vantaggio di una Società del Gruppo - che impediscano o turbino una gara o allontanino dalla stessa gli ulteriori concorrenti, mediante l'impiego di mezzi fraudolenti o di doni, promesse, collusioni o mezzi intimidatori (violenza o minaccia). Sono altresì vietati tutti gli atti e/o condotte collusive con soggetti terzi, anche privati, che abbiano il fine di impedire o turbare gare pubbliche o licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni. Sono dunque vietati, in via meramente esemplificativa, accordi volti a concordare con concorrenti prezzi offerti o mancata partecipazione a gare.

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione è altresì fatto divieto di turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando, o di altro atto equipollente, per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. È pertanto espressamente vietato il compimento di atti di violenza o minaccia, corresponsione di doni, promesse, collusioni o impiego di altri mezzi fraudolenti



che determinino l'illecito condizionamento della scelta del concorrente.

È dunque vietato, in via meramente esemplificativa, ogni comportamento che suggerisca o induca un funzionario pubblico a inserire nei bandi o richieste di offerta caratteristiche di prodotti o servizi, condizionando così le determinazioni della PA.

Contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici e aiuti di Stato

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, nonché ogni documentazione utilizzata per la rendicontazione del servizio, devono contenere solo informazioni veritiere.

È fatto divieto di:

- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti/aiuti Stato o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea; tale divieto vale anche nell'ipotesi in cui contributi/sovvenzioni/finanziamenti/erogazioni siano percepiti da clienti in relazione a prodotti forniti da o verso le Società del Gruppo;
- richiedere od ottenere di erogazioni, contributi o finanziamenti, o aiuti di stato, al di fuori delle condizioni normativamente previste;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici/aiuti di Stato a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- rendicontare all'Autorità competente in modo non corretto l'utilizzo di erogazioni, contributi o finanziamenti, o aiuti di Stato;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio diretto o indiretto di una Società del Gruppo.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

Frode informatica

L'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. e la ricezione di comunicazioni informatiche o telematiche provenienti dalla P.A., sono riservati esclusivamente al personale addetto individuato, in conformità al sistema di autorizzazione in essere presso ogni Società del Gruppo. Tale personale è autorizzato ad avvalersi dei sistemi informatici e telematici aziendali in base ai profili di accesso assegnatigli.

È vietato a chiunque operi in nome di una Società del Gruppo utilizzare per il trattamento dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dei rapporti con la P.A., e/o per l'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. o per la ricezione degli atti, strumenti diversi da quelli aziendali come sopra assegnati o messi appositamente a disposizione, una tantum o di volta in volta, dalla stessa P.A. (es. canale Entratel).

È comunque fatto obbligo di utilizzare mezzi tracciati per le comunicazioni alla PA, preferibilmente l'account di Posta Elettronica Certificata (PEC) soprattutto se si devono comunicare documenti elettronici alla P.A. Ove previsto, tali documenti elettronici devono riportare la firma digitale del soggetto preposto alla firma stessa.

È fatto espresso divieto a chiunque i) intrattenga rapporti con la P.A. che implicino comunicazione informatiche o telematiche in nome di, o dalla P.A. verso, una Società del Gruppo, o ii) operi a qualsiasi titolo su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico (di proprietà o comunque nella disponibilità di una



Società del Gruppo, ovvero della stessa P.A.), di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad essi pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si ricorda che tutto quanto sopra vale anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale verso soggetti privati.

Rapporti con enti pubblici ispettivi ed Autorità giudiziaria

Ogni Società del Gruppo dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

Ogni Società del Gruppo dà piena e scrupolosa attuazione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

È fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire la Società di riferimento nella decisione della vertenza.

In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, il Personale e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata verso una Società del Gruppo, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a valutare liberamente l'esercizio della facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

Il Gruppo vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di una Società del Gruppo, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tutela della fede pubblica

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento atto ad attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (o equiparati, quali ad es. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autocertificazione, etc.), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto di:

- presentare al pubblico ufficiale false dichiarazioni e/o comunicazioni richieste dalla legge in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- rilasciare false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale (ad esempio presentare all'Ufficio Doganale documentazione che attesti il possesso dello status di "Esportatore Autorizzato" verso un Paese terzo che non rientra tra quelli presenti nell'autorizzazione in possesso);
- in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare falsamente di non avere subito condanne penali;



- rendere dichiarazione falsa di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara di appalto (ad esempio, l'essere in regola con il pagamento dei contributi);
- produrre certificati falsi diretti ad influire sulla aggiudicazione di una gara;
- denunciare falsamente agli Organi di Polizia lo smarrimento di documenti quali patente di guida, documenti di assicurazione, assegno bancario, carte di credito etc.

Inoltre, il Gruppo condanna qualsiasi comportamento che, nell'interesse o a vantaggio di una delle Società, comporti:

- la formazione, in tutto o in parte, di atti pubblici falsi o l'alterazione di atti pubblici;
- la contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, oppure, mediante contraffazione o alterazione, il far apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità;
- la simulazione di una copia degli atti stessi e rilascio della stessa in forma legale;
- il rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto dunque espresso divieto di tenere, nell'interesse o vantaggio di una Società del Gruppo, i seguenti comportamenti:

- falsificare un documento (patente di guida, carta di circolazione, etc.) facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche;
- formare una falsa targa di circolazione;
- falsificare atti costitutivi di società attraverso la manipolazione del sigillo notarile;
- falsificare le ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e le ricevute di versamenti postali (ad es. alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali);
- falsificare materialmente i moduli di versamento delle imposte F24;
- falsificare atti di autentica notarile;
- distruggere i documenti dei protesti successivamente alla loro redazione da parte del presentatore dei titoli.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo all'OdV (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti del Personale o di altri Terzi).

5.3 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La cd. corruzione privata (prevista dall'art. 2635 c.c.) si configura allorché viene consegnato o promesso denaro o altra utilità non dovuti a favore di un soggetto appartenente ad un ente privato, affinché, in violazione dei doveri di fedeltà nei confronti di tale ente o dei doveri del proprio ufficio, ometta o compia un atto connesso al ruolo svolto all'interno dell'ente stesso.

È dunque fatto espresso divieto di:



CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- offrire, consegnare o promettere, anche per interposta persona, a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro non dovuto affinché i destinatari compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano;
- accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi non dovuti, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, forme di intrattenimento, doni, viaggi e altri beni di valore, con la finalità di cui sopra;
- sollecitare o ricevere, denaro non dovuto o accettarne la promessa, per sé stesso o per altri, anche per interposta persona, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà;
- sollecitare o ricevere altri vantaggi non dovuti o accettarne la promessa con la finalità di cui sopra.

Il Gruppo considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da soggetti e/o enti italiani o da loro personale, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

Al fine di assicurare la migliore comprensione di quanto sopra, si riporta la definizione di dovere di fedeltà, la cui violazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale prevista dall'art. 2365 c.c., denominata corruzione privata, è disciplinato dall'art. 2105 c.c.: *“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”*.

Anche la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale di corruzione privata. Tali devono intendersi tutti gli obblighi previsti, in capo al soggetto corrotto, dalla legge o da ogni altro atto normativo, regolamentare o di natura deontologica.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo all'OdV in conformità a quanto previsto al successivo par. 6.2.

5.4 COMPORAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

I rapporti con le organizzazioni sindacali sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità e trasparenza e sono riservati alle Funzioni Aziendali a ciò delegate.

Tutte le attività e le trattative condotte con i Sindacati da parte di ciascuna Società del Gruppo sono improntate alla massima onestà e trasparenza; i comportamenti rispecchiano impegno e professionalità in ogni situazione in modo da garantire e proteggere l'immagine e la reputazione della Società di riferimento. In particolare, non è ammesso di promettere ovvero dare denaro od altra utilità ad organizzazioni o a rappresentanti sindacali allo scopo di far loro compiere od omettere atti in violazione dei loro obblighi.

Le Società del Gruppo non erogano contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche.

I rapporti con le organizzazioni politiche sono tenuti dagli Esponenti Aziendali a ciò autorizzati, ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché dello Statuto della singola Società e delle leggi speciali, avendo particolare riguardo ai principi di imparzialità e indipendenza, a livello nazionale e internazionale

Le Società del Gruppo si astengono da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.



Nessuna delle Società del Gruppo eroga contributi a partiti o ad organizzazioni politiche, né in Italia né all'estero, né a loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

È tuttavia possibile cooperare con tali organizzazioni laddove sussistano contemporaneamente tutti i seguenti presupposti:

- legalità della cooperazione;
- finalità riconducibile alla mission della Società di riferimento o del Gruppo;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione, da parte delle funzioni preposte, alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società di riferimento o del Gruppo.

Qualsiasi rapporto di una Società del Gruppo con le predette organizzazioni o i loro rappresentanti deve essere improntato alla legalità e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare una corretta dialettica.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo all'OdV (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti del Personale o di altri Terzi).

5.5 COMPORAMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Consapevole della centralità delle conoscenze, competenze e professionalità del nostro personale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Gruppo è costantemente impegnato nel garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

In funzione preventiva dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001) è fatto espresso obbligo di:

- dare attuazione alla normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, attraverso il rispetto di quanto definito negli schemi organizzativi aziendali;
- evitare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, aumentino potenzialmente il rischio di accadimento di reati 231.

Il Gruppo valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute di coloro che a vario titolo operano all'interno dell'azienda (siano essi dipendenti diretti, dipendenti di società del Gruppo che lavorano presso altre Società del Gruppo, visitatori, ecc.); nell'ambito di detta valutazione ricade anche la scelta delle attrezzature di lavoro e la sistemazione dei luoghi di lavoro. Pertanto, la ricerca e l'innovazione tecnologica è dedicata in particolare alla promozione di prodotti e processi caratterizzati da un'elevata attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia, incidente o situazione potenzialmente pericolosa riscontrata durante le attività lavorative, utilizzando esclusivamente i canali aziendali previsti per garantire una gestione uniforme e tracciabile.

Le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si basano, anche alla luce dell'articolo 15 del decreto 81/2008, su principi e criteri così individuabili:



CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

I Destinatari del presente Codice, ed in particolare il Datore di Lavoro ed i suoi eventuali delegati e subdelegati, i Preposti, i Lavoratori, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia. I responsabili a tutti i livelli devono essere un esempio, dimostrando un impegno costante verso la sicurezza e promuovendo comportamenti sicuri attraverso la loro presenza sul campo, dialogando con i dipendenti e gli appaltatori, ascoltando le loro idee e preoccupazioni, e valutando insieme i possibili miglioramenti delle condizioni e delle situazioni operative.

Nell'ambito delle attività aziendali sussiste il divieto generale di utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti. Vigge altresì il divieto di fumare nei luoghi di lavoro al di fuori delle aree definite, nonché il divieto di utilizzo del cellulare per usi privati in quanto fonte primaria di distrazione.

Per dare attuazione alla propria politica di sicurezza sui luoghi di lavoro, ogni Società del Gruppo cura la continua formazione e la sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche della sicurezza. Particolare attenzione è prestata all'attività che viene svolta all'interno dei siti produttivi, mediante l'utilizzo di appalti, i quali devono essere affidati a soggetti/aziende in ragione di una loro comprovata capacità e non esclusivamente secondo un criterio di economia. L'appaltatore, prima dell'avvio di qualsiasi attività, viene sensibilizzato affinché operi mediante la puntuale osservanza delle norme che disciplinano la materia oggetto del presente capitolo.

Alla stregua delle modalità di tutela dell'ambiente, anche per la tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e dei lavoratori terzi, ogni Società del Gruppo monitora e applica i dettami previsti dai principi guida globali della sostenibilità del settore automobilistico (consultabili in revisione vigente al sito www.drivesustainability.org).

La sicurezza è un valore condiviso: ogni dipendente, indipendentemente dal ruolo, è responsabile di contribuire proattivamente alla prevenzione degli incidenti. In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo all'OdV in conformità a quanto previsto al successivo par. 6.2.

5.6 CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE

Tutte le Società del Gruppo si impegnano a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

In particolare, ogni Società del Gruppo si propone di:



CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- a) adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- b) privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- c) programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- d) promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del presente Codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, ogni Società del Gruppo esige il rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato i rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee
- divieto di mantenere rifiuti in "deposito temporaneo" al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;
- divieto di miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);
- divieto di dichiarare false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;
- divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;
- divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- divieto di appiccare il fuoco a rifiuti prodotti dall'azienda stessa, all'interno o meno dell'area aziendale e di appiccare il fuoco a rifiuti di terzi che vengono trovati abbandonati o depositati;
- divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti su cui, successivamente, terzi appiccheranno il fuoco;
- nel caso in cui fossero rinvenuti rifiuti di soggetti terzi all'interno delle aree di proprietà delle Società del Gruppo, trattarli come rifiuti prodotti internamente e smaltirli secondo le regole disciplinate dalla relativa procedura.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.

Ogni soggetto, sia esso Soggetto interno o Soggetto terzo, deve assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda.

Infine, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale.

Ogni soggetto, sia esso Soggetto interno o Soggetto terzo, deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti o collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.



5.7 COMPORAMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONI CONTABILI

Devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le policy/procedure adottate dal Gruppo in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.

Tutte le azioni e le operazioni contabili delle Società del Gruppo devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili - tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese - devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Ogni Società del Gruppo, anche per tramite di professionisti esterni, garantisce che le figure coinvolte nei processi a rischio in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi siano informate e formate in tema di fiscalità.

Il Personale è tenuto a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi chiari e veritieri; ugualmente tutti i Soggetti interni o Soggetti terzi sono tenuti a comunicare - nei termini previsti dalle procedure aziendali - ogni informazione in loro possesso che sia rilevante ai fini delle scritture contabili.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria delle varie Società del Gruppo..

Il Personale è tenuto ad informare tempestivamente l'OdV dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

5.8 COMPORAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

Le dichiarazioni, le liquidazioni, nonché ogni altra comunicazione obbligatoria ai fini fiscali devono essere effettuate e presentate nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle normative vigenti in materia.

È onere di ogni Società del Gruppo e del personale aziendale, nell'ambito delle rispettive mansioni e ruoli, provvedere ad un costante aggiornamento e al recepimento delle novità legislative, della prassi ufficiale nonché delle indicazioni dell'OCSE in materia fiscale per quanto di rilevanza.

Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in materia tributaria e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalle Società del Gruppo per rispettare i vincoli, gli obblighi e gli adempimenti fiscali in genere nonché a prevenirne la violazione.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di legge tributarie e che siano finalizzati ad evadere i tributi o a conseguire crediti/ritenute d'imposta inesistenti, fittizi o altrimenti indebiti; in particolare è espressamente vietato



porre in essere (i) deduzioni di elementi passivi fittizi o inesistenti, (ii) condotte simulate oggettivamente o soggettivamente, (iii) condotte fraudolente idonee ad ostacolare l'attività di accertamento ovvero ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, (iv) produrre documenti falsi, fittizi o comunque artefatti.

È fatto divieto di porre in essere comunque condotte dirette a consentire la fruizione di crediti d'imposta indebiti, inesistenti ovvero fittizi; le dichiarazioni, i progetti, i resoconti, nonché ogni ulteriore documentazione utilizzata e finalizzata all'ottenimento di benefici, devono contenere solo informazioni veritiere ed in ogni caso devono rispettare le disposizioni normative.

In particolare, è fatto divieto di produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'ottenimento dei crediti/rimborsi d'imposta (pagamento di fatture, affidamento progetti e/o incarichi, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

È altresì fatto divieto di porre in essere condotte che possano configurare un abuso del diritto in materia tributaria realizzando, cioè, operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Un esempio concreto potrebbe essere il caso di trasferimento di azioni tra società appartenenti allo stesso gruppo finalizzato ad aggirare le disposizioni in materia di indeducibilità delle minusvalenze per le partecipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime della *participation exemption* (ex art. 87 del TUIR).

È vietato emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti.

Il divieto riguarda (i) sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l'emittente la prestazione non è quello reale), (ii) sia l'inesistenza totale sia quella parziale ovvero la c.d. sovrapproduzione.

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.

È vietato alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sugli *assets* delle Società del Gruppo, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (non si esclude che tale contestazione possa avvenire anche in fase di accertamento dei tributi), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero dei relativi interessi o sanzioni qualora l'ammontare complessivo sia superiore ai cinquanta mila euro.

È vietato indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (ad esempio, durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

5.9 COMPORAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per le Società del Gruppo devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali o alle Società di Revisione.



È fatto divieto di porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente, finalizzate a determinare la maggioranza in assemblea.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della Società di riferimento in caso di trasformazione.

È vietato ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori.

È vietato compiere operazioni, reali o simulate, che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari e il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette.

5.10 COMPORAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Il Gruppo condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè, l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo, o che ne agevoli comunque la commissione anche mediante la fittizia attribuzione ad altri o la messa a disposizione ad altri di beni, denaro od altra utilità.

A tal fine è fatto l'obbligo al Management, al Personale in genere nonché ai terzi che svolgano attività in nome e/o per conto delle Società del Gruppo di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura.

In particolare, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.

È vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla legge. Si precisa che è vietata anche ogni altra condotta volta a perfezionare tale trasferimento (esempio promessa o accordo di trasferimento, etc.).

La conoscenza dei terzi con cui si intrattengono rapporti giuridici è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario di ogni Società del Gruppo a scopo di riciclaggio, nonché al fine di identificare eventuali operazioni sospette.

In ogni caso, è assolutamente vietato intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche e/o persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura, alla ricettazione e allo sfruttamento del lavoro.

Il Gruppo, nel rispetto delle norme e disposizioni sia nazionali che internazionali in materia di lotta al riciclaggio, mette in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali prima di instaurare con essi rapporti d'affari. Inoltre, per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti e simili i dipendenti e collaboratori, in tutte le loro trattative, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore di Società del Gruppo devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;



- tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività
- contrattualmente formalizzate e/o deliberate da una Società del Gruppo;
- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alle Società del Gruppo;
- non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse delle Società del Gruppo.

Il Gruppo intende tutelarsi dal rischio di acquistare beni o servizi provenienti da attività illecite.

È fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.

È fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali le Società del Gruppo hanno rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di un reato che sia presupposto del reato di Autoriciclaggio.

Non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Soggetto terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

5.11 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Agli utilizzatori dei sistemi informatici è fatto divieto di:

- intercettare comunicazioni o informazioni di terzi mediante Sistemi Informatici;
- danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- formare falsamente il contenuto di una comunicazione od alterare e sopprimere il contenuto di comunicazioni previamente intercettate, relative ad un sistema informativo o telematico o intercorrenti tra più sistemi, per trarne profitto o recare ad altri danno.

Il Gruppo vieta la detenzione, riproduzione, commercializzazione, distribuzione o vendita di copie di software tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale senza avere l'autorizzazione dal titolare di questi diritti.

Inoltre, è fatto divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. 1.2 - **COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI** – Sezione **Frode informatica**.

È fatto obbligo di rispettare le procedure e istruzioni previste dalle singole Società del Gruppo in materia di privacy in favore degli interessati, ivi incluse quelle che costituiscano oggetto di impegni scritti assunti in materia dalla singola Società in favore di terzi nella veste di responsabile esterno del trattamento.



5.12 COMPORAMENTI A CONTRASTO DELLA FRODE IN COMMERCIO E A TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA

Il Gruppo, nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali, intende evitare ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile condotta di concorrenza illecita, frode, contraffazione o usurpazione di titoli di proprietà (industriale, intellettuale, etc) altrui.

Pertanto, il Gruppo condanna e vieta comportamenti fraudolenti, espressione di pratiche commerciali disoneste e sleali, in quanto privi della correttezza ed onestà che devono sempre caratterizzare le transazioni commerciali e/o comunque atti ad impedire al pubblico dei consumatori di effettuare scelte consapevoli sulla base delle reali caratteristiche qualitative e merceologiche dei prodotti venduti.

È vietata dunque:

- la comunicazione intenzionale al cliente (anche solo potenziale) di informazioni non veritiere o non complete relativamente ai prodotti o ai servizi venduti;
- la consegna al cliente di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quelli dichiarati o pattuiti (es. fabbricazione di prodotti avvenuta con l'utilizzo di sostanze tossiche o, comunque, vietate da Regolamenti appositi o dalla legge, apposizione di marcatura CE o altra certificazione/dichiarazione di conformità di prodotto in assenza dei requisiti essenziali richiesti dalla norma (volontaria o obbligatoria), oppure discrepanze riguardanti anche qualifiche non essenziali del prodotto in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione, ecc.);
- la detenzione per la vendita, la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

È inoltre fatto obbligo di astenersi da pratiche di concorrenza sleale verso terzi. Il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente eventuali patti di non concorrenza stipulati con terzi ex datori di lavoro e aventi efficacia ultrattiva rispetto alla cessazione del rapporto con i medesimi, avvertendo senza ritardo per iscritto la Società di qualsiasi possibile rischio di relativa violazione.

5.13 COMPORAMENTI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DEL DIRITTO D'AUTORE

La tutela della proprietà intellettuale delle Società del Gruppo, compresi brevetti, segreti industriali, marchi, segni distintivi, conoscenze tecniche e scientifiche, know-how e competenze acquisite nel corso delle attività aziendali, è fondamentale per conservare il vantaggio competitivo dell'azienda.

È necessario rispettare la normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore. Il Gruppo, pertanto, non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni contraffatti.

Tutti coloro che operano per conto delle singole società, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, sono tenuti alla salvaguardia e gestione della proprietà intellettuale industriale della singola Società custodendo in modo adeguato e nel rispetto delle procedure interne documenti, dati, disegni, software, metodi e tecniche di produzione e ogni altra informazione, su qualsiasi supporto, che costituiscono il know-how aziendale e/o sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale o industriale. La stessa tutela è garantita, con le stesse modalità, anche ai diritti di proprietà intellettuale appartenenti ai clienti ed ai terzi in generale.

In particolare, non sono consentiti l'utilizzo di opere dell'ingegno prive del contrassegno S.I.A.E. o dotate di contrassegno alterato o contraffatto, la riproduzione di programmi per elaboratore ed i contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto



qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

Ugualmente il Gruppo vieta – al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o di eventuali accordi con soggetti legittimati - la fabbricazione o la commercializzazione o qualsivoglia attività in violazione di brevetti di terzi.

Inoltre, sono vietati:

- la pubblicazione di un'opera dell'ingegno altrui, o parte di essa, senza averne diritto o con usurpazione della paternità, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, recando offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;
- la duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi protetti dalle leggi sul diritto d'autore;
- la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico;
- la riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico abusiva, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;
- importazione, detenzione per la vendita, distribuzione, vendita, concessione a noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale) e, in particolare, l'utilizzo di informazioni o dati, di proprietà del cliente o di terzi, protetti da un titolo di proprietà industriale, al di fuori di specifica autorizzazione del cliente o del terzo stesso;
- la produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti;
- la produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli.

Nelle attività imprenditoriali deve essere evitato qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e, inoltre, è necessario adoperarsi per conoscere i propri partner commerciali, fornitori ed ogni altro Soggetto Terzo con cui ogni Società del Gruppo collabora, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

5.14 COMPORAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO

È vietata qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

A tal fine è fatto obbligo al Management e al Personale in genere di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare agli organi (interni o esterni) competenti ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.



5.15 COMPORAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Il Gruppo, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, vieta di:

- a) utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (es. portafogli elettronici, tessere viacard, tessere carburanti, vaglia postali),
- b) falsificare o alterare carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
- c) possedere, cedere o acquisire gli strumenti o documenti di cui ai punti sopra che siano di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi,
- d) produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri costruiti principalmente per commettere i reati di cui ai punti sopra, o sono specificamente adattati al medesimo scopo,
- e) detenere o diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si precisa inoltre che è fatto divieto di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. 1.2 - **COMPORAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI** – Sezione **Frode informatica**.

È inoltre vietata la fittizia attribuzione o messa a disposizione ad altri di denaro, beni o altre utilità finalizzata ad agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di contrabbando. Si precisa inoltre che è fatto divieto di porre in essere qualsiasi atto/comportamento che determini una apparenza giuridica difforme dalla realtà.

5.16 COMPORAMENTI DA TENERE VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Non è consentita l'assunzione o comunque l'utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Ciascun lavoratore straniero, tenuto ad essere provvisto di permesso di soggiorno o di altra documentazione prevista dalla legge vigente, si impegna a consegnare copia di tale documento all'atto dell'assunzione, a richiedere con congruo anticipo il rinnovo agli uffici competenti e di comunicare alla singola Società il rinnovo, con la relativa data di scadenza, nonché il mancato rinnovo, la revoca o l'annullamento eventualmente intervenuti.

Ogni Società del Gruppo tiene monitorati i permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri occupati dalla società stessa, con le relative date di scadenze e ogni eventuale modifica (revoca, annullamento o mancato rinnovo).

È fatto assoluto divieto di:



- 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Inoltre, si ricorda che costituisce illecito penale promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso o favorirne la permanenza nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena è aumentata se i fatti di cui sopra:

- f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- g) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Inoltre, è fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali della Società del Gruppo ovvero divulgare mediante il sito web della Società di riferimento o del Gruppo o le pubblicazioni curate o promosse dalla Società medesima di riferimento o del Gruppo, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Pertanto, il Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare tassativamente qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali, fornitori ed ogni altro Soggetto Terzo con cui la singola Società collabora, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

5.17 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALE)

Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno del Gruppo ovvero da o per conto di una Società dello stesso, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di criminalità organizzata (anche transnazionali).

È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.



È vietato utilizzare anche occasionalmente una Società del Gruppo o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati dall'art. 24-ter del Decreto e dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, ovvero, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- associazione per delinquere;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- favoreggiamento personale (ipotesi possibile per i soli reati transnazionali);
- assistenza agli associati di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Inoltre, è fatto divieto di trasferire o mettere comunque a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui sopra.

È vietato assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – a rischio di rapporti con organizzazioni criminali o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto.

È vietato inoltre assumere o portare a termine operazioni che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti.

A tali fini, ogni Società del Gruppo si adopera per conoscere i propri partner commerciali, fornitori e ogni altro Soggetto Terzo con cui la singola Società collabora, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale, anche attraverso consultazione di banche dati o apposite liste (es. white list prefettizie, elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno, rating di legalità, etc.).

5.18 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Si ricorda che costituisce illecito penale la partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o che fanno propaganda, incitano ovvero istigano, in tutto o in parte, la negazione, la minimizzazione o negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Pertanto, è necessario che ogni Società del Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali eviti qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni simili e si adoperi per conoscere i propri partner commerciali, fornitori e ogni altro Soggetto Terzo con cui la singola Società collabora, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

È fatto divieto concedere denaro o altre forme di finanziamento a supporto di gruppi che promuovono e sostengono idee relativamente a crimini di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra.

Sono vietate inoltre la diffusione e utilizzo - attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili ad una delle Società del Gruppo (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), di



espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, essere intesi come propaganda razzista e xenofoba.

È altresì fatto divieto di affittare o concedere in comodato d'uso locali e spazi aziendali ad organizzazioni o movimenti aventi come scopo quello di incitare alla commissione dei reati in esame.

5.19 COMPORAMENTI A CONTRASTO DEI REATI DI FRODI SPORTIVE

Si ricorda che costituisce illecito penale e pertanto se ne vieta tassativamente:

- l'offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio ad un partecipante ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, affinché sia raggiunto un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione;
- l'esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente riconosciuto dallo Stato o su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o, ancora, su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, o partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- l'organizzazione, l'esercizio e la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione o - se titolare della prescritta concessione - con modalità tecniche diverse da quelle previste dalla legge, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- la pubblicità all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità sopra descritte, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti, ovvero la pubblicità in Italia di giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- la partecipazione a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità sopra descritte e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti;
- lo svolgimento in Italia di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza;
- la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, in assenza di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

È vietato qualsiasi comportamento – da parte di soggetti aziendali o terzi componenti di associazioni sportive riconosciute dallo Stato - che possa determinare una alterazione degli esiti di competizioni sportive dai quali il Gruppo o una delle Società appartenenti allo stesso possa ricavare un vantaggio (es. nell'ambito di una sponsorizzazione). È vietata qualsiasi attività che implichi il compimento da parte di soggetti aziendali e/o agevolati il compimento da parte di terzi (es. affittuari) dei suddetti reati in tema di esercizio abusivo di gioco di scommessa e giochi d'azzardo, nell'interesse o a vantaggio di una Società del Gruppo. Pertanto, ciascuna Società si adopera per conoscere le controparti commerciali, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.



5.20 COMPORAMENTI IN MATERIA DI CONTRABBANDO

Tutte le attività e le operazioni poste in essere da e/o per conto di una Società del Gruppo devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di contrabbando.

Ogni Società del Gruppo si impegna a garantire l'emissione di documentazione contabile o fiscale coerente, sia oggettivamente che soggettivamente, con le operazioni di importazione/esportazione dalla stessa effettivamente svolte.

È pertanto fatto divieto di introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni vigenti in materia.

Nello specifico è vietato:

- detenere, introdurre, far circolare nel territorio doganale o sottrarre alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo merci non unionali, omettendo di presentare la dichiarazione doganale;
- far uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali, omettendo di presentare la dichiarazione doganale;
- dichiarare qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato;
- per merci non unionali importate in franchigia o con riduzione dei diritti, attribuire una destinazione o uso diversi da quelli per cui è stata concessa la franchigia;
- utilizzare mezzi fraudolenti per ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano;
- nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, sottoporre le merci a manipolazioni artificiali o utilizzare mezzi fraudolenti per sottrarre merci al pagamento di diritti di confine dovuti;
- sottrarre all'accertamento o al pagamento le merci sottoposte ad accisa;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, per eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando.

5.21 COMPORAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Costituiscono illecito penale le condotte poste in essere contro il patrimonio culturale e previste dal Titolo VIII-Bis del codice penale "Delitti contro il patrimonio culturale".

Nello specifico è tassativamente vietato:

- impossessarsi di beni culturali mobili altrui o appartenenti allo Stato sottraendoli a chi li detiene o appropriarsi di beni culturali altrui, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- acquistare, ricevere o occultare beni culturali provenienti da un altro delitto;
- formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- immettere sul mercato beni culturali senza averne la relativa autorizzazione;
- non presentare nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- importare ed esportare illecitamente beni culturali secondo quanto previsto dagli artt. 518-decies e 518-undecies c.p.;
- non far rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai



sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee;

- rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale;
- distruggere, disperdere, deteriorare, deturpare, imbrattare e usare illecitamente beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- contraffare, alterare o riprodurre un'opera arte ponendo in essere una delle condotte previste dall'art. 518-quardecies c.p.;
- sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici o istituti o luoghi della cultura.

5.22 COMPORAMENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI

È fatto obbligo di rispettare le normative in materia di tutela dei consumatori, in occasione di ogni contatto contrattuale e precontrattuale con i medesimi. Ferma la generalità di quanto precede, pertanto, il personale aziendale deve:

- rispettare integralmente i diritti dei consumatori, garantendo un prodotto sicuro e fornendo informazioni chiare e accurate;
- fornire informazioni veritiere e complete sui prodotti, vietando qualsiasi forma di comunicazione fuorviante o falsa;
- dichiarare chiaramente il prezzo dei prodotti e ogni costo aggiuntivo, evitando pratiche di pricing ingannevoli;
- proteggere la privacy dei dati dei consumatori e garantire che siano gestiti in modo sicuro e responsabile;
- definire politiche chiare e ragionevoli per resi e rimborsi e di informare i consumatori su come procedere in caso di problemi con i prodotti;
- gestire in modo adeguato i reclami e le segnalazioni dei consumatori, garantendo una risposta tempestiva e professionale.

In aggiunta a quanto sopra, si precisa che è fatto divieto di:

- porre in essere pratiche commerciali sleali o scorrette, vietate dalla normativa,
- utilizzare comunicazioni fuorvianti o false riguardo ai prodotti o ai prezzi praticati al consumatore,
- utilizzare o divulgare in modo improprio i dati personali dei consumatori,
- fornire un servizio clienti che non rispetti i requisiti minimi previsti dalla normativa,
- implementare politiche di reso, rimborso e gestione reclami ingiuste o non trasparenti.

Il personale è tenuto, in particolare, ad osservare puntualmente, ai diversi livelli, i requisiti di conformità previsti dagli appositi protocolli in materia.

5.23 COMPORAMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PRODOTTO

È fatto obbligo osservare scrupolosamente le normative vigenti in materia di sicurezza dei prodotti destinati, per vendita diretta o indiretta, ad essere commercializzati al consumatore finale, aderendo meticolosamente alle clausole specificate nei protocolli aziendali.



CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Deve essere garantito dunque un impegno costante nel monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza implementate, assicurandosi che soddisfino i requisiti legali previsti anche a tutela dei consumatori.

In particolare, si richiede ai Destinatari del presente Codice di:

- rispettare tutte le leggi, le normative e gli standard industriali applicabili alla sicurezza dei prodotti;
- eseguire controlli di qualità e sicurezza in tutte le fasi della produzione, dalla progettazione alla distribuzione;
- fornire informazioni accurate, complete, affidabili e veritiere sui prodotti soggetti normativa sulla sicurezza di prodotto e destinati ai consumatori;
- collaborare con le autorità di regolamentazione, i partner industriali e le eventuali associazioni di categoria a tutela dei consumatori per risolvere problematiche legate alla sicurezza di prodotto;
- documentare e segnalare, anche al pubblico, eventuali e potenziali rischi in materia di sicurezza di prodotto che possono arrecare danno al consumatore.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- occultare, alterare o distruggere qualsiasi informazione relativa alla sicurezza dei prodotti;
- ignorare o eludere le norme di sicurezza del prodotto o le procedure di controllo qualità;
- non segnalare problematiche di sicurezza del prodotto o ritardi nel risolvere questioni critiche;
- prendere decisioni in merito alla sicurezza del prodotto basate su interessi personali o finanziari;
- manipolare o falsificare i risultati dei test di sicurezza e di qualità dei prodotti.

Il personale è tenuto a partecipare attivamente a programmi di formazione e aggiornamento professionale per rimanere aggiornato con le evoluzioni normative e tecnologiche nel campo della sicurezza dei prodotti. Inoltre, è fondamentale stabilire una cooperazione proattiva con le autorità di regolamentazione, partecipando a ispezioni e fornendo tutte le informazioni richieste. Un aspetto cruciale è la gestione efficace delle non conformità: eventuali deviazioni dalle norme devono essere identificate e registrate tempestivamente, con azioni correttive intraprese senza indugio per mitigare i rischi e garantire la sicurezza.



6. ATTUAZIONE E CONTROLLO

6.1 DIFFUSIONE E INFORMAZIONE

Ogni Società del Gruppo informa tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

In particolare, ogni Società provvede:

- alla diffusione del Codice presso i Destinatari, pubblicandola sul proprio sito aziendale, dandone evidenza in sede di stipula dei contratti e mediante incontri di informazione all'assunzione del personale e periodicamente negli anni a venire;
- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
- alla verifica dell'effettiva osservanza;
- all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano.

Allo scopo di garantire l'effettività del presente Codice, ogni Società del Gruppo predispone canali e modalità di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della singola Società possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera assolutamente riservata alla funzione preposta.

6.2 OSSERVANZA DEL CODICE E SEGNALAZIONI

Società dotate di Modello 231

Le presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice devono essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella "Procedura di Segnalazione Whistleblowing".

Il Segnalante potrà accedere al sito <https://acciaierievenete.wb.icomservice.it> dal quale, mediante un percorso guidato, potrà inviare la segnalazione che sarà visionata esclusivamente dai Gestori della Segnalazione. Per quanto riguarda le segnalazioni relative alle società controllate, il portale di accesso è raggiungibile all'analogo link, sostituendo "acciaierievenete" con il nome della società (es. <https://padanarottami.wb.icomservice.it>).

Il manuale sull'utilizzo della piattaforma di cui sopra è consultabile al seguente link: <https://icomservice.it/wb-guida.pdf>.

Le Segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, ovvero non riportare l'identità del segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire.

Il sistema, così come strutturato, garantisce l'assoluta riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

È opportuno che unitamente alla segnalazione sia inviata dal Segnalante anche l'eventuale documentazione a supporto dei fatti citati, nonché gli esiti degli accertamenti eventualmente già svolti in merito.

La riservatezza dell'identità del segnalante viene protetta e nei suoi confronti non è consentita alcuna forma di ritorsione. Acciaierie Venete e le sue società controllate, ognuna per il proprio perimetro di competenza, prevedono e garantiscono apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. "Soggetti Segnalanti" che effettuano in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per la specifica disciplina delle tutele previste, si rinvia a quanto previsto della "Procedura Segnalazioni Whistleblowing".

In generale, le informazioni e i dati personali acquisiti in applicazione del presente



paragrafo sono trattati da parte dei Gestori delle Segnalazioni e dei soggetti autorizzati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 24/2023 e dal D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 – “GDPR”).

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alla “Procedura Segnalazioni Whistleblowing”.

La gestione delle segnalazioni e le regole previste nel presente documento lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione in mala fede, calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Qualora i Gestori delle Segnalazioni ritengano di riscontrare elementi tali da far emergere l'infondatezza della segnalazione effettuata in mala fede o con colpa grave della segnalazione, valuta ogni azione utile al fine di attivare procedimenti sanzionatori.

A tal proposito, inoltre, il Sistema disciplinare adottato dalle Società del Gruppo prevede specifiche sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta inteso che le Società del Gruppo potranno intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede o con colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

Società non dotate di Modello 231

Ciascuna Società del Gruppo nomina un Garante del Codice Etico e di Condotta 231 al quale potrà essere segnalata ogni violazione del presente Codice, secondo le modalità e attraverso i canali appositamente previsti.

6.3 SANZIONI

Il rispetto del Codice e delle procedure aziendali è parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti tra la singola Società del Gruppo e i Destinatari.

Si precisa che costituisce violazione del Modello e della Procedura Segnalazioni Whistleblowing anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello e della Procedura Segnalazioni Whistleblowing;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello, della Procedura Segnalazioni Whistleblowing e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Ogni violazione al presente Codice, commessa dai Destinatari, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari mediante intervento degli organi e delle funzioni a ciò appositamente preposte, attraverso l'adozione – compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente e dal sistema sanzionatorio previsto dal Modello di Organizzazione e di Gestione 231/2001 – di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice sono adottati dall'azienda in linea con le leggi vigenti, alle linee guida di Confindustria e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali.

Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento dalla Società di appartenenza e da ogni altra Società del Gruppo degli stessi responsabili.

Nei confronti dei soggetti che non siano legati ad una Società del Gruppo da un rapporto di



lavoro dipendente, le violazioni del Codice saranno sanzionate con l'applicazione dei rimedi civilistici previsti dall'ordinamento.

6.4 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice e le sue successive integrazioni e modifiche sono definiti e approvati dal Consiglio di Amministrazione di Acciaierie Venete S.p.A., in qualità di Società Controllante, con efficacia a far data dall'iscrizione delle relative delibere nel libro delle adunanze consiliari.

Le Società controllate garantiscono la presa in carico e l'adozione del Codice di Gruppo mediante approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione.



INDICE DI CONSULTAZIONE

INTRODUZIONE	2
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
EFFICACIA DEL PRESENTE CODICE	3
SEZIONE I – PRINCIPI ETICI	5
1. PRINCIPI GENERALI	5
1.1 CONFORMITÀ ALLE LEGGI	5
1.2 ONESTÀ, CORRETTEZZA E TRASPARENZA	5
1.3 INTEGRITÀ	5
1.4 VALORE DELLE PERSONE E RECIPROCO RISPETTO	6
1.5 ETICA DEGLI AFFARI E CONFLITTO DI INTERESSI	6
1.6 PROFESSIONALITÀ E SPIRITO DI COLLABORAZIONE	7
1.7 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7
2. RAPPORTI INTERNI	7
2.1 AMBIENTE DI LAVORO	7
2.2 TRACCIABILITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	7
2.3 SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	7
2.4 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	8
2.5 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI E OBBLIGO DI CONFIDENZIALITÀ	8
2.6 BENI AZIENDALI	8
2.7 MOLESTIE	8
2.8 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI	9
3. RAPPORTI ESTERNI	9
3.1 COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO	9
3.2 INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE	9
3.3 CLIENTI	10
3.4 FORNITORI	10
3.5 ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ	11
3.6 CONCORRENZA SLEALE	11
3.7 OMAGGI	11
3.8 TUTELA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	12
4. GESTIONE FINANZIARIA	12
4.1 COMUNICAZIONI SOCIALI E REGISTRAZIONI CONTABILI	12
4.2 ISTITUTI FINANZIARI	13
4.3 GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE	13
SEZIONE II – NORME DI COMPORTAMENTO ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 24/2023	14
5.1 PRINCIPI GENERALI	14
5.2 COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI	15
5.3 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	19
	40



**CODICE
ETICO E
DI CONDOTTA**

5.4	COMPORAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	20
5.5	COMPORAMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	21
5.6	CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE	22
5.7	COMPORAMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONI CONTABILI	24
5.8	COMPORAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA	24
5.9	COMPORAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA	25
5.10	COMPORAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	26
5.11	COMPORAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	27
5.12	COMPORAMENTI A CONTRASTO DELLA FRODE IN COMMERCIO E A TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA	28
5.13	COMPORAMENTI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DEL DIRITTO D'AUTORE	28
5.14	COMPORAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO	29
5.15	COMPORAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	30
5.16	COMPORAMENTI DA TENERE VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE	30
5.17	COMPORAMENTI A CONTRASTO DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALE)	31
5.18	COMPORAMENTI A CONTRASTO DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	32
5.19	COMPORAMENTI A CONTRASTO DEI REATI DI FRODI SPORTIVE	33
5.20	COMPORAMENTI IN MATERIA DI CONTRABBANDO	34
5.21	COMPORAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	34
5.22	COMPORAMENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI	35
5.23	COMPORAMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PRODOTTO	35
6.	ATTUAZIONE E CONTROLLO	37
6.1	DIFFUSIONE E INFORMAZIONE	37
6.2	OSSERVANZA DEL CODICE E SEGNALAZIONI	37
	Società dotate di Modello 231	37
	Società non dotate di Modello 231	38
6.3	SANZIONI	38
6.4	ENTRATA IN VIGORE	39